# C O M U N E di C A R DI T O

Città Metropolitana di Napoli

# Ordinanza N. 27 del 01/06/2020

# IL SINDACO

**OGGETTO**: M**odifica dell'orario di apertura della Villa comunale "Parco Taglia", precedentemente stabilito con Ordinanza n. 18 del 02.05.2020**.

**VISTO l'art. 32 della Costituzione;**

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge25 marzo 2020, n. 19;

**VISTO** il decreto-legge16 maggio 2020, n.33;

**Richiamate** tutte le disposizioni governative nazionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per ultime il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19" nella cosiddetta "fase due";

**Richiamate**, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Campania, tutte le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale e per ultima la n. 41 del 1 maggio 2020 che consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona , salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti ";

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. **18** del **02.05.2020** con la quale è stata disposta **la riapertura della Villa comunale "Parco Taglia" dal 4 maggio 2020, ai sensi del D.P.C.M. 26.04.2020 oggetto di integrazione in virtù della ordinanza del Presidente della Regione Campania n.41 del 2020, con orari limitati;**

**CONSIDERATO** che la predetta ordinanza è stata emanata nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini, in un luogo in cui di fatto non era possibile regolamentare l'ingresso;

**PRESO ATTO:**

- che a partire dal 4 maggio, a seguito di un progressivo rallentamento del numero dei contagi, il Governo ha dato avvio ad una fase di ripresa, seppur lenta e graduale, delle attività produttive ed economiche del Paese, fermo restando il superiore interesse della salute e dell'incolumità pubblica;
- i provvedimenti adottati dal Governo nella cd Fase 2 sono tutti, ancora una volta, orientati al distanziamento sociale, imponendo il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, l'utilizzo dei

dispositivi di protezione individuale e il conseguente divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**DATO ATTO** che nel tempo trascorso dall'adozione del predetto atto, i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus, adottando diffusi responsabili comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personali, sinonimi di una crescente quanto confortante maturità e accortezza che ha consentito di contenere nell'ambito regionale della Campania, la diffusione del virus entro valori tra i più bassi su base nazionale;

**VISTO** il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale - Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

**RITENUTO** pertanto opportuno, alla luce dei presupposti fattuali precitati**, revocare le precedenti limitazioni dell'orario di ingresso alla Villa comunale "Parco Taglia"** al fine di dar modo ai cittadini carditesi di poter accedere maggiormente alle area verdi pubbliche, in linea con quanto consentito dalla lettera a) ed e) dell'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 e dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n.53 del 29 maggio 2020;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

**Visto** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Vista** la legge 225/1992 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**O R D I N A**

**che dal 3 giugno 2020 viene modificato l'orario di apertura della Villa comunale "Parco Taglia", precedentemente stabilito con Ordinanza n. 18 del 02.05.2020,** ai sensi del D.P.C.M. 26.04.2020 oggetto di integrazione in virtù della ordinanza del Presidente della Regione Campania n.52 del 26.05.2020, con le seguenti condizioni:

1) **Orari di apertura: da Lunedì a Domenica dalle ore 8.00 alle 13.00 – dalle 15.30 alle 20.30**
2) **Gli accessi saranno contingentati e saranno garantiti dagli operatori della Protezione Civile.**
3) **E' obbligatorio l'uso della mascherina. Non sono soggetti all'obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forma di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.**
4) **Divieto di salire sui ponti con le biciclette.**

**D I S P O N E**

**Che la presente ordinanza entri in vigore dal 3 giugno 2020 con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda degli effetti prodotti in correlazione con l'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.**

**A V V E R T E**

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 19/2020;

**D I S P O N E**

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
- Che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- Alla Prefettura di Napoli;
- Presidenza Regione Campania per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Crispano;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale del Comune di Cardito
- Al Coordinatore del servizio di Protezione Civile di Cardito;
- All'ASL Napoli 2 Nord;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112.

Dà mandato alla Polizia Locale del Comune di Cardito, alla Protezione civile e alle altre Forze dell'Ordine di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

**I N F O R M A**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

**Sindaco**
CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)